



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 - PREMESSE

Il presente appalto dovrà essere svolto in ottemperanza di quanto disposto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020): Art. 1, allegato 1, sez. F. "Criteri ambientali per la fornitura di derrate alimentari".

I prodotti oggetto del presente appalto sono disciplinati in particolare dalla seguente normativa di riferimento:

- Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 710/2009;
- Regolamento (CE) N. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
- Regolamento (CE) N. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
- Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";
- Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 59, comma 4 e s. m. i. recante "Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità";

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole dell'8 settembre 1999, n. 350 recante "norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.533 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.331 Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alla protezione dei vitelli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1998 n. 224;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato Speciale disciplina, attraverso la conclusione di un accordo quadro biennale ex art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura, con ordinativi e consegne di generi "Alimentari per la ristorazione".

L'Accordo Quadro si compone di n° 5 lotti e sarà concluso con un solo operatore economico, per ciascuno dei lotti posti a base di gara, a condizioni fisse ai sensi del co. 3 articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Dette forniture sono destinate ai cinque punti vendita gestiti dalla Società i quali hanno apertura stagionale (orientativamente da aprile a settembre, con l'eccezione della Terrazza a Mare che ha apertura più lunga). Si procederà, quindi, a ordini parziali giornalieri a seconda delle necessità della società.

Le derrate fornite dovranno rispettare le caratteristiche descritte all'interno del presente capitolato descrittivo prestazionale, nonché quanto previsto dall'Allegato 1 "Specifiche dei prodotti nei diversi lotti" reso disponibile tra la documentazione di gara.

Il contratto, che sarà stipulato con l'aggiudicatario di ogni singolo lotto, è relativo alla fornitura di tutte le tipologie di derrate rientranti all'interno del singolo lotto, così come previste nell'elenco prodotti e nel Dettaglio Economico predisposti dalla Stazione Appaltante e resi disponibili tra la documentazione di gara.

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro. In particolare sono stabiliti:

- a) La tipologia delle forniture;
- b) La durata dell'accordo quadro;
- c) La suddivisione in lotti delle forniture;
- d) Il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.

Ogni concorrente può presentare la propria offerta relativamente ad uno o più lotti.

All'affidamento dell'appalto, per ogni singolo lotto, si perviene mediante gara a procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, avendo - le forniture - caratteristiche standardizzate, ovvero condizioni già definite dal mercato.

Con la conclusione dell'accordo quadro, per ogni singolo lotto, la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare specifici contratti/ordinativi di fornitura che successivamente saranno perfezionati alle condizioni fissate nell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dello stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Nel corso di esecuzione dell'affidamento, questa Società, tramite i responsabili dei diversi punti vendita, provvederà ad effettuare gli ordini giornalieri secondo le effettive riscontrate esigenze dei consumi, senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, tranne che il pagamento delle partite fornite.

Si precisa che la presente procedura è subordinata al rinnovo della concessione demaniale in capo alla Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., in mancanza del quale la procedura si dovrà considerare decaduta.

Articolo 3 - DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:



Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura di prodotti di tipologia "Alimentari per ristorazione" suddivisa in 5 lotti, e cioè

- 1) Lotto 1: Alimentari freschi e congelati per la ristorazione;
- 2) Lotto 2: Alimentari in scatola e a lunga conservazione;
- 3) Lotto 3: Formaggi;
- 4) Lotto 4: Salumi;
- 5) Lotto 5: Carni

con le specifiche elencate negli allegati contenenti gli Elenchi Prezzi Unitari dei diversi lotti, resi disponibili tra la documentazione di gara.

La Stazione Appaltante, provvederà ad acquistare solo le tipologie di generi alimentari e le quantità di cui avrà effettivamente bisogno, fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale di ciascun lotto.

La Lignano Sabbiadoro Gestioni non garantisce gli aggiudicatari rispetto al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale, né di importi e quantità minime o massime di ordini in relazione a ciascuna tipologia di fornitura rientrante nei vari lotti. A tal proposito si specifica che le quantità stimate dall'Amministrazione all'interno dell'elenco dei prodotti e dei Dettagli Economici di ciascun lotto sono puramente indicative e indicate ai fini della definizione del valore dell'Accordo Quadro.

Gli importi di aggiudicazione dei beni oggetto dell'accordo quadro resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati e depositati quotidianamente entro le ore 10,00 dalla ditta affidataria nei locali adibiti a magazzino delle singole unità commerciali della Scrivente - "Terrazza a Mare, Beach Bar, Bar Aurora, Bar Smeraldo e Bar Perla" - ubicate lungo l'arenile di Lignano Sabbiadoro, in Lungomare Trieste, nella quantità richiesta, anche previo ordine telefonico e per ogni Punto di Vendita dovrà essere emessa singola fattura di riferimento.

Il trasporto e la consegna dei prodotti in questione dovranno essere effettuati in conformità alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle regolamentazioni igienico-sanitarie. Le spese di imballaggio, trasporto e di tutti gli accessori necessari devono intendersi ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara.

Attesa l'impossibilità di accertare la conformità dei prodotti forniti dall'affidataria al momento della consegna, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. si riserva di formulare eventuali



contestazioni relative ai prodotti ricevuti successivamente alla consegna, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta dei vizi e difetti o mancanza di conformità.

In questi casi la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. potrà richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo della fornitura.

La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di questa Società la quale si riserva di effettuare i controlli sulla merce consegnata sia relativamente alla qualità (tramite propri operatori dalla medesima delegati) sia relativamente alla quantità.

La Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. si riserva di acquistare da altri fornitori i prodotti non consegnati tempestivamente o contestati o prodotti non disponibili al momento della richiesta di fornitura.

Articolo 4 - DURATA, OPZIONI E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente Accordo Quadro, per i tutti i lotti che lo compongono, ha durata di 1 (uno) anno.

La Società si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dell'appalto per un ulteriore anno. La ripetizione del contratto deve essere preceduta da un preavviso da inviare all'aggiudicatario almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, per verificare la disponibilità dello stesso al rinnovo.

L'accordo quadro cesserà, comunque, di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo dell'accordo.

I periodi di sospensione del servizio saranno quelli stabiliti dalla Stazione Appaltante, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni. Resta, comunque, ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di disporre la temporanea interruzione e/o ridimensionamento della fornitura per ragioni contingibili e urgenti, anche senza preventivo avviso.

Il luogo di esecuzione della fornitura è la sede dei diversi pubblici esercizi gestiti dalla Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., ovvero nei locali adibiti a magazzino delle singole unità commerciali della Scrivente - "Terrazza a Mare, Beach Bar, Bar Aurora, Bar Smeraldo e Bar Perla" - ubicate lungo l'arenile di Lignano Sabbiadoro, siti in Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro (UD).

Articolo 5 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Importo stimato annuo per ogni lotto:

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A.

Via Latisana, 44 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) - Tel +39.0431.724033 - Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.IVA e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.



- 1) Alimentari freschi e congelati per ristorazione: euro 90.599,47 (novantamila cinquecento novantanove/47))
- 2) Alimentari in scatola e a lunga conservazione: euro 81.999,90 (Ottantuno mila novecento novanta nove/90)
- 3) Formaggi: euro 26.000,81 (ventiseimila/81)
- 4) Salumi: euro 17.501,00 (Diciassette mila cinquecento uno /00)
- 5) Carni euro 29.000,40 (ventinove mila/40)

Per complessivi annui euro 245.101,68 (euro duecento quaranta cinque mila centouno/68), oltre IVA come per legge.

L'importo dell'accordo quadro presunto per il periodo certo è pari ad € 245.101,68 (euro duecento quaranta cinque mila centouno/68), oltre I.V.A. e oneri, come per legge. Si informa *che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a € 00,00. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivo dell'accordo quadro si presume ammontante ad € 490.203,16 (Euro quattrocento novanta mila duecento tre/16) oltre I.V.A. e oneri, come per legge.

Trattandosi di un appalto di mera fornitura, non si è provveduto a stimare gli oneri della manodopera ai sensi dell'articolo 23 co. 16 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Le quantità stimate per le derrate da fornire sono indicate all'interno dei files di dettaglio di ogni singolo lotto, allegati al presente capitolato.

La Stazione Appaltante provvederà a stipulare l'Accordo Quadro per gli importi a base di gara stimati per ciascun lotto, il cui raggiungimento non è garantito, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, che sarà utilizzato ai soli fini della sua individuazione. Entro i limiti di importo previsti per ciascun lotto spetta, pertanto, alla Stazione Appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle forniture da acquistare. La Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. richiederà infatti all'aggiudicatario la consegna delle forniture sulla base delle effettive necessità che si presenteranno in corso di esecuzione contrattuale.

Per tale motivo la Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento degli importi sopra indicati e all'affidatario di ciascun lotto verrà corrisposto l'importo delle derrate



effettivamente fornite, applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara all'interno del dettaglio economico.

A tal proposito si evidenzia che le quantità e le voci indicate all'interno del dettaglio economico stesso sono puramente indicative, e non vincolanti in sede di esecuzione contrattuale; si tratta infatti di una stima fatta sulla base di uno storico dei consumi, solo al fine di determinare il valore presunto dell'Accordo Quadro.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario di ciascun lotto, nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro, sarà determinato applicando alle quantità effettivamente ordinate i prezzi unitari offerti in sede di gara per ciascuna derrata alimentare.

Gli importi unitari offerti in fase di gara dall'aggiudicatario si intendono fissi e invariabili e comprensivi di ogni e qualsiasi spesa (es. imballo, trasporto, consegna, facchinaggio, scarico, stoccaggio, consegna nelle celle frigorifero, ove necessario, e consegna a scaffale), anche derivante da obblighi introdotti da sopravvenute disposizioni di legge.

Gli importi offerti, nonché i conseguenti corrispettivi dovuti all'aggiudicatario, si riferiscono alle forniture eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, in quanto l'odierna fornitura dei beni presenta caratteristiche standardizzate e descritte dettagliatamente nelle liste dei prodotti alimentari di cui innanzi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;

Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, o offerte parziali.

La Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento e/o di non addivenire all'individuazione della ditta contraente, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui l'offerta non fosse ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto, a norma dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016.

Al momento della sottoscrizione dell'accordo l'appaltatore dovrà depositare presso gli uffici della Società il proprio listino prezzi dei prodotti non ricompresi tra quelli oggetto della gara, indicando lo sconto percentuale che su essi viene dedicato alla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, per una eventuale applicazione dell'art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per consegne complementari.



Articolo 6 - **VARIAZIONI DELLA FORNITURA**

Il quantitativo dei generi alimentari, riportato nei files di dettaglio di ogni singolo lotto allegati al presente capitolato, è da ritenersi meramente indicativo ai fini dell'aggiudicazione di ciascun lotto dell'Accordo quadro.

Per ogni singolo lotto, nel corso di esecuzione del contratto e fino al raggiungimento del suo valore massimo, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di variare le quantità di derrate alimentari acquistate sulla base delle effettive esigenze connaturate all'erogazione del servizio di ristorazione.

La S.A., rispetto all'andamento delle presenze giornaliere presso la sede dei diversi pubblici esercizi gestiti dalla Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., può chiedere ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto.

L'aggiudicatario di ciascun lotto, su richiesta della Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, potrà fornire, fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo del contratto (di ciascun lotto) e comunque nell'ambito dello stesso, prodotti non ricompresi nell'elenco dei prodotti e nel Dettaglio economico ma che potranno essere proposti dal fornitore e/o richiesti dalla Stazione Appaltante ove la necessità sia dovuta a esigenze contingenti non preventivate.

In tal caso, la proposta di fornitura di questi prodotti, dettagliata negli aspetti tecnici ed economici, dovrà essere presentata alla Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. e approvata da quest'ultima.

I suddetti prodotti dovranno essere forniti applicando al prezzo di vendita del fornitore lo sconto percentuale offerto in sede di gara in base al quale è stata determinata l'aggiudicazione.

Articolo 7 - **CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI**

Tutti i generi alimentari forniti dall'aggiudicatario di ciascun lotto, devono possedere le caratteristiche merceologiche indicate nell'Allegato 1 "Caratteristiche merceologiche derrate" al presente capitolato e comunque rispettare la normativa igienico sanitaria ed alimentare denominata Pacchetto Igiene e D. Lgs. 193/2007.

Tutti i prodotti all'atto della consegna devono essere confezionati in modo da permetterne un facile e immediato controllo, con imballaggi ed etichettature conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, in particolare per quanto riguarda forniture di carni, surgelati, latticini e uova.



Deve essere garantito il mantenimento delle temperature previste dalla legge per i singoli prodotti sia nelle fasi di stoccaggio nei magazzini dell'appaltatore che nelle fasi di trasporto e consegna.

Le derrate alimentari non devono contenere organismi geneticamente modificati (O.G.M.) secondo quanto previsto dalle Leggi Regionali n. 21/2000 e n. 21/2002 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante, entro 24 ore dalla sua richiesta, la documentazione e le registrazioni relative al piano di autocontrollo previste dal Pacchetto Igiene e D. Lgs. 193/2007.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, via PEC alla casella di posta certificata della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., entro cinque giorni dall'avvio della fornitura, le schede tecniche dei prodotti alimentari che verranno forniti, nonché la categoria merceologica di appartenenza.

L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire il listino prezzi dei propri prodotti, non compresi tra quelli di cui alla presente gara, con l'indicazione dello sconto percentuale sui prezzi di listino che potrà dedicare alla Società e che comunque non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione. Per ogni violazione verranno applicate le sanzioni prevista all'articolo 18 del presente Capitolato.

Articolo 8 - **MEZZI DI TRASPORTO**

La consegna dovrà avvenire con mezzi idonei sia per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario, sia per le temperature di mantenimento dei singoli prodotti, come previsto dalla normativa vigente.

Nei veicoli utilizzati, il vano di carico dovrà essere separato dal piano di guida e questi dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, essere coibentati termicamente e rivestiti internamente con materiale facilmente lavabile.

Per il trasporto dei prodotti surgelati e congelati (-18°C) e per i prodotti refrigerati (0-4°C) devono essere predisposte apposite celle frigorifere o contenitori coibentati che permettono il mantenimento delle temperature per quanto disposto dalla legge.

Il piano di autocontrollo aziendale HACCP dovrà prevedere obbligatoriamente fasi e tempi di pulizia e sanificazione degli automezzi utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari in modo tale che durante il trasporto delle merci non si determini insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati.

I mezzi di trasporto utilizzati dall'aggiudicatario per il trasporto delle derrate dovranno inoltre essere a basso impatto ambientale, quali veicoli di categoria almeno euro 4.

Articolo 9 - **MAGAZZINO DERRATE**

Secondo quanto stabilito nella normativa definita "Pacchetto Igiene", dal D. Lgs. 193/2007 e dal piano di autocontrollo aziendale, l'appaltatore dovrà garantire il controllo della conformità della merce in arrivo e stoccaggio, lo stato degli imballaggi, la corretta temperatura mantenuta sia durante le fasi di deposito che durante il trasporto, il controllo dell'etichettatura e la data di scadenza degli alimenti o TMC (Tempo Medio di Conservazione), le condizioni igieniche dei mezzi di trasporto e la qualifica dei fornitori.

A tal proposito si richiamano le seguenti disposizioni:

- le carni, le verdure, i salumi e i formaggi, i prodotti congelati e surgelati dovranno essere conservati in celle frigo o frigoriferi distinti;
- la sezionatura di alcuni prodotti richiesti in piccole quantità (formaggi, salumi, ecc.) dovrà avvenire in appositi reparti distinti, confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente in materia. È obbligo indicare il termine minimo di conservazione;
- i prodotti alimentari devono essere prelevati in piccoli lotti dalle celle e dai frigoriferi allo scopo di garantire un migliore controllo delle temperature; nel caso di prodotti congelati o surgelati non deve essere interrotta "la catena del freddo" fino alla consegna presso la cucina.
- i prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, farina, etc., devono essere conservati, in confezioni ben chiuse, in luogo esente da umidità.

Articolo 10 - **ORDINI E MODALITA' DI CONSEGNA**

La consegna dei generi alimentari forniti dall'aggiudicatario di ciascun lotto potrà essere effettuata tutti i giorni sulla base degli ordinativi quotidiani che verranno trasmessi via PEC/mail dal responsabile della cucina o altro incaricato il giorno antecedente a quello della fornitura. Gli ordini, che saranno trasmessi generalmente entro le ore 12,00, conterranno le tipologie di derrate richieste e le relative quantità. Maggiori dettagli saranno stabiliti in sede di stipula del contratto.

In caso di chiusura per riposo settimanale dell'attività con parziale o totale sospensione della fornitura, la ditta verrà avvertita entro le ore 12:00 del giorno precedente, senza che il fornitore possa eccepire o pretendere risarcimento a qualsiasi titolo.

Di norma le consegne avranno cadenza giornaliera per tutti i lotti.

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a consegnare tutte le derrate, nel tipo e pezzatura ordinati, presso i luoghi indicati entro le ore 10:00 del giorno stabilito nell'ordine.



Articolo 10.1 - CONSEGNA DELLE DERRATE E VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE STESSE

L'atto della consegna avverrà con una formale accettazione delle derrate da parte del responsabile della cucina o di suo incaricato, mediante la firma sulla bolla di consegna, da cui risulti la descrizione della partita, il numero delle confezioni, il contenuto ed il peso.

La verifica della merce e dei diversi quantitativi viene effettuata di regola all'atto del ricevimento.

Il peso è quello riconosciuto all'atto della consegna e riportato sulla bolla di accompagnamento e controfirmata dal responsabile della cucina.

Nel caso in cui la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del responsabile della cucina, in tutto o in parte di qualità inferiore e non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente appalto da quelle stabilite o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile, il responsabile della cucina avverte il DEC e potrà chiedere all'aggiudicatario la fornitura di altre derrate, in sostituzione di quelle rifiutate; in tal caso il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione della merce rifiutata nel rispetto delle tempistiche che saranno indicate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente Capitolato Speciale.

Qualora l'aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente all'approvvigionamento, rivolgendosi ad altri fornitori; in questo caso l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. gli ulteriori oneri sostenuti, o tramite escussione della cauzione definitiva o tramite riduzione di quanto dovuto a valere sulla prima fattura che sarà emessa dall'aggiudicatario. In entrambi i casi, l'aggiudicatario dovrà ritirare a proprie spese la quantità di merce non ritenuta accettabile.

Qualora le merci fossero accettate all'atto della consegna, nonostante la non rispondenza ai requisiti previsti dal presente capitolato e dalle normative vigenti in materia, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. invierà apposita comunicazione al fornitore una volta emessa la non conformità dei prodotti. Anche in questo caso saranno applicate le penali previste all'art. 18 del presente Capitolato Speciale e l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante gli eventuali ulteriori oneri sostenuti, o tramite escussione della cauzione definitiva o tramite riduzione di quanto dovuto a valere sulla prima fattura che sarà emessa dall'aggiudicatario. Anche in questo caso, l'aggiudicatario dovrà inoltre ritirare a proprie spese la quantità di merce non ritenuta accettabile.

Qualora il responsabile della cucina rilevi delle non conformità che portino alla non accettazione della merce, oppure anche in seguito alla loro accettazione, deve segnalarlo al Direttore



all'Esecuzione del Contratto (DEC) che si occuperà di valutare le segnalazioni ricevute anche per condurre la verifica di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI CONTROLLO

I tecnici (operatori interni o esterni) incaricati dal direttore all'esecuzione del contratto (DEC) effettueranno i controlli e i rilievi secondo la metodologia e le modalità che riterranno più idonee, anche con l'ausilio di fotografie e riprese video.

Le quantità di alimenti prelevate di volta in volta saranno quelle necessarie alla esecuzione delle analisi.

Nulla potrà essere eccepito in relazione alle quantità di campioni prelevati.

I controlli effettuati saranno articolati in:

A) controlli a vista del servizio e più specificatamente:

- controlli sulle materie prime depositate; modalità di stoccaggio e temperatura di servizio delle celle;
- etichettatura dei prodotti alimentari;
- verifica della documentazione relativa al piano di autocontrollo aziendale secondo quanto indicato dalla normativa igienico sanitaria ed alimentare denominata Pacchetto igiene e D.lgs. 193/2007;
- verifica del piano formativo del personale aziendale secondo quanto stabilito da normativa nazionale e Decreto Regionale 559/2008 e successive integrazioni;

B) Controlli analitici: durante i controlli, i tecnici incaricati dal direttore all'esecuzione del contratto effettueranno prelievi di campioni su prodotti alimentari, tamponi ambientali etc., che verranno sottoposti ad analisi di laboratorio.

C) Controlli merceologici ed igienico-qualitativi sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto con riferimento ai seguenti parametri:

- condizioni di trasporto;
- temperature degli automezzi (per i prodotti deperibili);
- temperature del prodotto a campione;
- conformità dell'etichetta;
- integrità delle confezioni, data di scadenza o TMC;
- assenza alterazioni organolettiche, muffe, parassiti od altra anomalia;
- corrispondenza al capitolato di fornitura;



- corrispondenza fra ordine e fornitura;
- assenza di parti congelate/surgelate;
- marchio attestante il prodotto biologico (O.d.C.) per i prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o altre certificazioni.

Inoltre, per i prodotti biologici - Reg. (CE) 2018/848, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. (CE) 967/2008 sarà richiesta copia della certificazione di prodotto biologico fornito da uno dei Consorzi responsabili dei controlli (O.d.C.) di cui agli artt. 2, 25, 27 del Reg. (CE) 834/2007 e del D.M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8799/2013, nonché ogni altra certificazione richiesta sulla base di quanto previsto dal Capitolato.

L'accettazione della merce consegnata non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all'atto della consegna.

La Stazione Appaltante accerterà l'esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa della merce mediante perizie, ispezioni, analisi, affidati a personale tecnico all'uopo incaricato, al fine di determinare la perfetta corrispondenza della merce stessa a quella richiesta, a quella indicata nella bolla di consegna ed alle indicazioni previste dal presente disciplinare tecnico.

La conformità merceologica ed igienico-sanitaria delle forniture può essere verificata dal Servizio competente, dal personale addetto alla cucina all'uopo incaricato e dai professionisti consulenti tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.

Il controllo di qualità delle derrate alimentari sarà verificato da personale tecnico incaricato dalla Lignano Sabbiadoro mediante ispezioni a vista, organolettiche, indagini chimico-microbiologiche di laboratorio, sopralluoghi presso i locali di produzione, stoccaggio e confezionamento dell'Appaltatore.

Il medesimo dovrà assicurare, al personale ispettivo incaricato del rilievo tecnico, ogni forma di collaborazione ed assistenza, a partire dalla presentazione dei documenti prescritti per le procedure di autocontrollo igienico-sanitario in uso presso l'Azienda.

Articolo 11.1 - ORGANI PREPOSTI AI CONTROLLI

I controlli verranno effettuati, su disposizione del DEC, da parte di un soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante e/o da Azienda specializzata di fiducia individuata dalla Stazione Appaltante e da tutti gli organismi Istituzionali legittimati al controllo.

Il personale dell'aggiudicatario non può interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli organi preposti.



Articolo 12 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

È facoltà della Stazione Appaltante, attraverso il proprio DEC o suo delegato, effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni del presente capitolato e dei suoi allegati.

Il DEC effettuerà i suoi controlli anche utilizzando le bolle di consegna e i rilievi del responsabile della cucina.

L'appaltatore è obbligato a fornire ai tecnici incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso al deposito delle derrate, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Il DEC procederà alla verifica del rispetto delle percentuali minime per ciascuna tipologia di prodotti previste al precedente articolo 6.

La suddetta verifica sarà condotta sulla base delle comunicazioni inviate da ciascun appaltatore ai sensi del successivo articolo 17, anche procedendo a un confronto tra il contenuto di queste ultime e le bolle di consegna.

Articolo 13 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, ogni impresa risultata aggiudicataria dovrà individuare un Responsabile che costituirà il referente principale per la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.; tale figura, di cui l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo e i recapiti prima dell'avvio della fornitura, dovrà essere reperibile dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Articolo 14 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura dei prodotti deve essere effettuata al fine di garantire la stabilità e la continuità della fornitura in ogni circostanza, dato anche il carattere stagionale delle attività economiche cui le forniture sono destinate, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità.

In caso di sospensione delle attività economiche per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario di ciascun lotto verrà avvisato con 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso.

Articolo 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE, CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A.

Via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Tel +39.0431.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.IVA e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.



Ciascun aggiudicatario è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento delle forniture.

Ciascun appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale del singolo lotto aggiudicatosi e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a sollevare quest'ultima da qualsiasi pretesa azione o molestia e danni diretti o indiretti che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. dovrà eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate. L'appaltatore sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad esso appartenenti durante l'esecuzione del contratto e terrà perciò indenne, a tale titolo, la scrivente da qualsiasi pretesa o molestia.



A garanzia di ciò, l'Appaltatore, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dovrà presentare alla Stazione Appaltante l'originale di apposita polizza assicurativa come sotto dettagliata avente i massimali indicati in seguito.

La suddetta polizza dovrà esplicitamente prevedere la sua estensione all'Accordo Quadro in oggetto, in base a quanto previsto dal presente capitolato.

È parimenti accettata una polizza preesistente, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate, corredata da apposita appendice che estenda esplicitamente l'operatività della polizza all'Accordo Quadro. In quest'ultimo caso, l'aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante copia conforme della polizza e l'originale dell'appendice.

L'aggiudicatario si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa contro i rischi di:

a) Responsabilità civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività connesse, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa.

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 e prevedere anche le seguenti estensioni:

- I danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altri soggetti anche non alle dipendenze dell'impresa aggiudicataria, che partecipino alle attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, compresa la loro responsabilità personale;
- Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito dalla polizza;
- La responsabilità per la committenza di lavori e/o servizi;
- L'RC dello smercio entro un anno dalla consegna, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

b) Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi tutti collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'impresa aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, complementari e/o accessorie, nessuna esclusa o eccettuata.

Tale copertura RCO dovrà avere un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona e dovrà prevedere anche le seguenti estensioni:

- L'estensione al Danno Biologico;
- L'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;



- La clausola di Buona fede INAIL.

c) Per le derrate di cui l'aggiudicatario sia anche produttore è richiesta altresì la Polizza RC Prodotti (RCP) a cura dell'impresa aggiudicataria o, alternativamente, del produttore o del fornitore degli articoli e/o prodotti che saranno utilizzati per la produzione dei beni prodotti dall'aggiudicatario a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi.

Tale copertura RCP dovrà avere un massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00.

I massimali si intendono riferiti ad ogni singolo lotto.

L'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti per tutta la durata dell'Accordo Quadro, producendo alla Stazione Appaltante copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra indicate.

Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti entro i termini sopra individuati, la Scrivente procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. e all'incameramento della garanzia definitiva "quadro" rilasciata a suo favore.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalla polizza assicurativa sopra indicata e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla stessa.

Articolo 16 - **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'aggiudicatario di ciascun lotto si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di comunicare alla Stazione Appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività.

Il soggetto affidatario si impegna altresì a rispettare:

- Le norme in quanto applicabili del D.M. del 10/3/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- Garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.



Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'Appaltatore preveda l'utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Si precisa che il personale del soggetto affidatario dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991.

Articolo 17 - ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

L'appaltatore dovrà comunicare, contestualmente all'invio della fattura, i quantitativi forniti nel periodo di riferimento.

In un rapporto inviato semestralmente al DEC gli aggiudicatari dovranno elencare i tipi, le quantità dei prodotti alimentari, i metodi di produzione e l'origine dei prodotti forniti nella commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200716).

Articolo 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE

Nel caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte da parte della società affidataria, qui di seguito indicati, il contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 c.c., nel momento in cui la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. darà comunicazione alla controparte di volersi avvalere della presente clausola risolutiva a mezzo posta certificata.

Si considera grave inadempimento contrattuale la violazione da parte dell'affidataria di ciascuna delle obbligazioni previste dagli art. 10 e 10.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

È fatto obbligo all'operatore economico di eseguire la fornitura entro la data prestabilita dalla stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio preposto qualsiasi sospensione o interruzione della fornitura che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.

In caso di ritardata fornitura dei prodotti richiesti, per causa imputabile all'appaltatore, verrà applicata una penale dell'1‰, come prevista dall'art. 113-bis del D. Lgs 50/2016. Le penali accumulate saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate o dal deposito cauzionale definitivo.



L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione della fornitura e, in particolare:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi;
- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare. Qualunque reclamo rilevato dalla Società, addebitabile all'aggiudicatario, sarà ad esso contestato per scritto.

L'aggiudicatario dovrà rispondere per scritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni.

Le penalità sono portate in deduzione:

- sui crediti vantati verso la Società da parte dell'aggiudicatario;
- sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento dei servizi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo annuale dell'appalto, è facoltà della Società richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella documentazione di gara, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza. L'appaltatore nei 10 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio.

Articolo 19 - **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà alla Società di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, dando comunicazioni all'aggiudicatario con lettera a.r. e preavviso di 30 gg.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A.

Via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Tel +39.0431.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.IVA e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.



- Interruzione del servizio;
- Sottoposizione dell'aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- Cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dalla Società;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente ed alla mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- Perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi;
- Reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente articolo.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Società di affidare a terzi le forniture in danno dell'aggiudicatario.

A questo ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto la Società potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara ai sensi dell'art. 110 del Dlgs. n. 50/2016.

Articolo 20 - **RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO**

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture.

Qualora l'aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Società si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il



deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 21 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Ciascun Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle forniture oggetto del contratto di accordo quadro del singolo lotto.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda subappaltare a terzi parte della fornitura, egli dovrà comunicarlo già in sede di Offerta.

L'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all'affidamento di parte della fornitura a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. della buona esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore dovrà garantire che le imprese sub-affidatarie si impegnino ad osservare tutte le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Articolo 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario dovrà indicare le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti dal Dlgs. n. 196/03 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 679/2016, nonché descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali relativamente all'assolvimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario, nel trattamento dei dati, nell'effettuare le operazioni e i compiti a esso affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo a evaderne le richieste.

L'aggiudicatario è nominato responsabile esterno dei dati gestiti in forza del presente contratto.

L'aggiudicatario, inoltre, non dovrà diffondere né utilizzare, per sé o per altri, dati, notizie e informazioni, anche riservate, delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Il responsabile esterno si impegna a trattare i dati forniti:

LIGNANO SABBIAADORO GESTIONI S.p.A.

Via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Tel +39.0431.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it
Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.IVA e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

- garantendo alla Società il diritto di verificare, in tempi e modalità da concordare, il rispetto degli obblighi di legge e delle eventuali ulteriori disposizioni e/o procedure e/o istruzioni;
- informando tempestivamente la Società di condizioni o problematiche che siano suscettibili di rendere difficile o pregiudicare la gestione o l'espletamento delle attività nel rispetto della legge e delle eventuali disposizioni, procedure e/o istruzioni dettate dalla Società e, in particolare, di qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che abbia compromesso o possa compromettere la sicurezza, la correttezza e la legittimità dei dati trattati.

Articolo 23 - **PAGAMENTI**

Le fatture verranno liquidate nei termini di legge a mezzo Bonifico Bancario, intestato a favore della ditta affidataria.

La Società effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestato servizio, e previa ricezione di attestazione del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

Articolo 24 - **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la Società e l'aggiudicatario, relativamente all'applicazione ed esecuzione del contratto, il foro competente è quello di Udine.

Articolo 25 - **SPESE E DIRITTI**

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario che accetta di sostenerle.

Per quanto non previsto nella presente gara si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi alla Dott.ssa Angela Giannoccaro al seguente numero telefonico 0431 724033.

Articolo 26 - **RINVII NORMATIVI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia.


Il Presidente
Emanuele Rodeano